

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**LAZIO - ROMA**

**Sez. 3 Bis - Udiienza 12/7/2011**

**MEMORIA**

*nell'interesse dei ricorrenti*

Nel ricorso con istanza di sospensiva **n. 5065/11 R.G.** proposto da

- **ALCARO GIOVANNA + altri (docenti, genitori e studenti)**
- **COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE**
- **COMITATO SCUOLA PUBBLICA FERRARA**
- **ASSOCIAZIONE SCUOLA FUTURA CARPI**
- **ASSOCIAZIONE COMITATO DOCENTE EVANGELICI ITALIANI**
- **ASSOCIAZIONE SCUOLA DANEO ONLUS**
- **ASSOCIAZIONE RETE SCUOLE**

tutti con gli avv.ti Maria Virgilio, Corrado Mauceri, Domenico Fata e Fausto Buccellato

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
- **DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE**
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE**
- **CONSIGLIO DEI MINISTRI**

\*\*\* \*\*

La difesa ministeriale cerca di confondere le carte.

**I.**

Innanzitutto asserisce esser stato **sottoscritto il decreto ministeriale** che al momento del ricorso era allo stato di “schema”, ma - qui è il punto - già operativo rispetto all’esterno dell’Amministrazione Scolastica. Delle sopraggiunte ministeriali sottoscrizioni sa solo l’Avvocatura erariale: nessuna traccia o menzione della avvenuta sottoscrizione troviamo nel (la novella -pretesa- Gazzetta Ufficiale, che si pretenderebbe essere il) sito web del MIUR. Dunque contestiamo la avvenuta sottoscrizione, se non attestata con atto conforme all’originale, se non recante numero di protocollo e se non pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Chiediamo comunque il rinvio per presentare motivi aggiunti avverso il decreto interministeriale (se e in quanto perfezionato).

**II.**

Le **tabelle** con i tagli agli organici **sono allegate non alla circolare**, come l’Avvocatura assume nella sua memoria 8/7/2011, **ma allo schema di decreto interministeriale**.

Tale fatto oggettivo vale a respingere l’obiezione di inammissibilità per essere il ricorso diretto avverso atti non immediatamente lesivi.

Con il ricorso sono stati impugnati atti immediatamente lesivi:

- un atto (in forma di pretesa circolare) la Circolare Ministeriale Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione n. 21 in data 14/03/2011 avente ad oggetto: “*Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011-2012*” (ovvero: del testo prot. n. 270, nonché dello schema di Decreto

Interministeriale trasmesso con la stessa, e delle n. 6 **tabelle a tale schema allegate** da A a F),

- Prot. n. 271 del 14/3/2011, avente per oggetto “*Decreti interministeriali di riduzione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e delle classi terze degli istituti professionali*”, con due schemi di decreti interministeriali composti di n. 6 articoli e allegate tabelle.
- Prot. n. 272 in data 14/3/2011 avente per oggetto “*Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino*”, e delle schede allegate.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

Trattasi di atti immediatamente lesivi.

Sulla base degli atti impugnati – sostanzialmente tutti atti con efficacia esterna - sono già stati adottati gli atti consequenziali. Ovunque sono già stati inviati alle scuole e alle oo.ss. gli atti degli USP - Uffici Scolastici Provinciali che dettano gli organici delle singole scuole. E’ da lì che docenti e genitori sanno già quale scuola li attende alla ripresa settembrina. I docenti sono già da ora soprannumerari e in mobilità; gli utenti, genitori e alunni sanno già o che non potranno accedere alla scuola d’infanzia (perché il mantenimento degli organici dell’anno precedente non ha tenuto conto dell’aumento demografico) o che non avranno il tempo pieno alle elementari o che nelle scuole medie non ci sarà l’insegnante di inglese o non avranno più il tempo prolungato o alle scuole medie superiori che avranno meno ore proprio nelle materie

specialistiche. E già così, anche se non in tutti gli USR - Uffici Scolastici Regionali hanno provveduto. E il caso della Emilia Romagna ove (ad oggi) gli USP - Provinciali hanno proceduto, ma non è stato ancora formalizzato l'atto dell'USR - Regionale (*talis pater...!*):

Produciamo in via del tutto esemplificativa l'atto dell'USP di Ferrara, adottato l'11 aprile 2011 (doc. n. 47 - continua numerazione). Non possiamo produrre l'atto USR Bologna, perché risulta tuttora non adottato.

In questo contesto volere sostenere che gli atti centrali impugnati non sono immediatamente lesivi é innanzitutto una mossa provocatoria.

Vero è che trattasi di atti a rilevanza esterna, che incidono direttamente sulle posizioni e sugli interessi degli utenti.

Tutto ciò premesso, **chiede**

In via principale: la sospensione di tutti gli atti impugnati.

In via subordinata: che venga disposto il rinvio dell'udienza di discussione della istanza di sospensiva, con termine per presentare motivi aggiunti avverso il decreto interministeriale (se e in quanto formalizzato).

Si produce (continua numerazione):

- doc. 47) atto dell'USP di Ferrara, adottato l'11 aprile 2011.

Roma, 11 luglio 2011

Avv. Maria Virgilio

Avv. Corrado Mauceri

Avv. Domenico Fata

Avv. Fausto Buccellato